

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4187

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 giugno 1967 (Stampato n. 2071)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 giugno 1967*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musi-

cale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

ART. 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo articolo 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese allo incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

— dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

— dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, numero 1034;

— dai 2/3 dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo articolo 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto le-

gislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

ART. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato del medesimo Dicastero ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
- g) cinque sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano;
- h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
- i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo articolo 27;
- l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo articolo 31;
- o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- p) due rappresentanti dei musicisti;
- q) un direttore di orchestra;
- r) un rappresentante degli artisti lirici;
- s) un coreografo;
- t) due critici musicali;
- u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei Comuni di Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

I componenti di cui alle lettere da m) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 4.

Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'articolo 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

TITOLO II

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI
CONCERTISTICHE ASSIMILATE

ART. 5.

Natura giuridica e finalità degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 6.

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'articolo 17 della Convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

ART. 7.

Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

ART. 8.

Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, possono essere istituiti presso gli enti autonomi lirici centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

ART. 9.

Organi degli enti

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a) il presidente;
- b) il sovrintendente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori.

ART. 10.

Presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

ART. 11.

Sovrintendente e direttore artistico.

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il direttore artistico è nominato, su proposta del sovrintendente, dal Consiglio di amministrazione, che ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

ART. 12.

*Consiglio di amministrazione
e sua composizione*

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa;
- d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
- f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- i) da due rappresentanti dei musicisti;
- l) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 13.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di attività;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- e) lo statuto;
- f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori.

ART. 14.

Collegio dei revisori

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consun-

tivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'amministrazione comunale, e non da essa dipendenti.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

ART. 15.

Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) contributi di enti, associazioni e privati;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

ART. 16.

Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Col-

legio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede all'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

ART. 17.

Programmi di attività

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a) *per le stagioni liriche*: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) *per le stagioni concertistiche*: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) *per il balletto*: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. È fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previsti dal programma stesso.

ART. 18.

Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

ART. 19.

Coordinamento dell'attività degli enti

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'articolo 45, è istituito un apposito comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, composto dal

direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

ART. 20.

Coordinamento in sede regionale

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo.

ART. 21.

Ripartizione del contributo dello Stato

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'articolo 2, lettera a), è effettuata biennialmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 16 e 17, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

ART. 22.

Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

ART. 23.

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte

utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

ART. 24.

Statuto e regolamento organico degli enti

Gli enti e le istituzioni indicati nell'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

TITOLO III

ATTIVITÀ MUSICALI
IN ITALIA E ALL'ESTERO

ART. 25.

Disposizioni generali

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera *b*) dell'articolo 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

ART. 26.

Organizzazione delle manifestazioni liriche

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 40.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo articolo 27, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

ART. 27.

Teatri di tradizione

Nella concessione delle sovvenzioni per la attività lirica sono tenute in particolare considerazione le stagioni organizzate annualmente dai « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché dal Comitato Estate Livornese di Livorno e dall'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

ART. 28.

Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

- a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;
- b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'articolo 27 il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non

superiore ad $1/4$ dell'organico della compagnia di canto.

La predetta quota può essere elevata nel caso di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni.

ART. 29.

Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

ART. 30.

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto dell'importanza delle manifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 3 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;

b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;

c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

ART. 31.

*Attività concertistiche
e loro sovvenzionamento*

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:

a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;

b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno vent'anni;

d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

ART. 32.

Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 27 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

ART. 33.

Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato tenendo presenti:

a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;

c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;

d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

ART. 34.

Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

ART. 35.

Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2 lettera b), possono essere sovvenzionati festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

ART. 36.

Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

ART. 37.

Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato, fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

E in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

ART. 38.

Fondo speciale

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 50 milioni è destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali o da istituzioni o da comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese d'impianto e di funzionamento.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 25, 32, 35 e 36.

ART. 39.

Sezione autonoma per il credito teatrale

È istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate.

Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti, sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al

bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La Sezione corrisponderà all'erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

ART. 40.

Elenco delle imprese liriche

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

ART. 41.

Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a viceprefetto;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;

f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

i) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera *e)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni del Movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *i)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 42.

Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'articolo 40 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;

g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b) certificato da cui risulti che è stato effettuato, a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

ART. 43.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorché venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dallo articolo 26.

ART. 44.

Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IV

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

ART. 45.

Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni

assimilate di cui all'articolo 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

- a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;
- b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;
- c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

È ammessa la richiesta nominativa.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

ART. 46.

Impiego del personale artistico.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - i nominativi degli artisti scritturati.

È comunque vietata qualsiasi forma di mediazione, anche se gratuita.

ART. 47.

Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 46.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, sempreché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINANZIARIE

ART. 48.

Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 45, 46 e 47 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 49.

*Cessazione e costituzione
degli organi degli enti*

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

ART. 50.

Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'articolo 39 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 51.

Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'articolo 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 52.

Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570 e dell'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.